



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del Registro del 22.08.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della signora Cutaia Rita giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 1236/2016

ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese agosto alle ore 18,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:

prosecuzione

Pres. Ass.		Pres: Ass.	
1. SCICOLONE DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	09. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>
2. BELLANTI ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	10. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
3. INCARDONA ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	11. D'ORSI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>
4. SCOPELLITI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	12. CASTRONOVO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PACE LETIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	13. VITANZA LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
6. MALLUZZO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	15. SANFILIPPO ANNA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
8. VITELLO DESYREE	<input checked="" type="checkbox"/>	16. ACRISALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Dott.ssa Letizia Pace

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dr. Giuseppe Vinciguerra IL PRESIDENTE accertato il numero di 15 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 38 del 22.08.2017;

Si allontana il Presidente del Consiglio Dott.ssa Letizia Pace- consiglieri presenti 14

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio Rosario Falco

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione del 3 ° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “ **Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della signora Cutaia Rita giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 1236/2016.**”

Il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra dà lettura della proposta in oggetto indicata

Ultimata la lettura, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione espressa per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 14

Voti favorevoli 9

Astenuti 3 (Bellanti, Malluzzo, Vitanza)

Contrari 2 (Messinese- Montalto)

Assenti 2 - Castronovo- Pace

Il Presidente visto l'esito della superiore votazione proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Visto il parere della Commissione competente

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Cutaia Rita, giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.1236/2016.

Il sottoscritto ing. Concetta Di Vincenzo, Capo Settore UTC

Premesso che:

con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Cutaia Rita, nata a Palma di Montechiaro l'8/02/1938, conveniva in giudizio il comune di Palma di Montechiaro per il risarcimento del danno subito in data 28/6/2007, mentre percorrendo la via Cangiamila, nei pressi della scuola Sillitti, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadeva rovinosamente a terra riportando gravi lesioni fisiche;

successivamente la parte attrice ha promosso ricorso (n.2319/2012), avanti al Tribunale di Agrigento per la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al risarcimento del danno nella misura di € 8.172,42;

il comune si è costituito contestando in toto quanto dedotto dalla controparte;

il predetto giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Agrigento n.1236 del 22/8/2016, notificata in data 3/3/2017, con la quale il Giudice adito, **ha dichiarato** la responsabilità del sinistro imputabile ad entrambe le parti nella misura dell'80% di colpa in capo all'Ente e nella misura del 20% in capo alla parte attrice: ha **condannato** il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento in favore della sig.ra Cutaia Rita della somma complessiva di € 3.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, **ha condannato** il comune di Palma di Montechiaro al pagamento del 50% delle spese legali ammontante a € 1.500,00 oltre IVA e accessori di legge: **ha posto** le spese del CTU medico legale a carico di entrambe le parti;

Considerato, pertanto, che:

le somme dovute alla ricorrente in esecuzione della sentenza de qua, sono pari a € 3.254,38 interessi legali e rivalutazione monetaria compresi;

le spese legali liquidate in sentenza sono:

- onorario e diritti di proc.	€ 1.500,00
- 15,00%	€ 225,00
- 4% CPA	€ 69,00
- Totale imponibile	€ 1.794,00
- IVA su imponibile	<u>€ 394,68</u>
Totale documento	€ 2.188,68

le spese del CTU liquidate in € 400,00 oltre IVA sono state poste a carico di entrambe le parti, il comune deve rimborsare all'interessata la somma di € 200,00 oltre IVA per un totale di € 244,00;

Atteso che:

a norma dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la fattispecie costituisce debito fuori bilancio;

l'art.147 della legge finanziaria 2002 che modifica parzialmente l'art.14 del D.Lvo n.669/96, convertito in L.n.30/97, statuisce che le amministrazioni pubbliche completano

le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, aventi efficacia esecutiva, entro il termine di gg.120 dalla notificazione del titolo esecutivo;

Dato atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione del debito in favore della ricorrente;

Previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, come per legge;

PROPONE

Di procedere, in esecuzione della sentenza n.1236/2016, al riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore della sig.ra Cutaia Rita, nata a Palma di Montechiaro l'8/02/1938, nella misura di €.5.687,06;

Di impegnare la somma complessiva di €..5.687,06, all'intervento 01031.10.1872 imp.n. 82034 con imputazione nell'esercizio 2017.

Di dare atto che con successivo atto del Capo settore si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ricorrente;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il Proponente
Ing. Concetta Di Vincenzo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: UTC

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

data _____

Il Responsabile del Servizio
Ing. Concetta Di Vincenzo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.35 del 31/07/2017

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione: **Riconoscimento debiti fuori bilancio nei confronti della sig.ra Cutaia Rita, giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.1236/2016.**

Il giorno 31/07/2017, alle ore 12,30, presso lo studio della dott.ssa Nobile, si è riunito l'Organo di revisione con la presenza dei Signori:

- dott. Fortunato Pitrola Presidente assente giustificato
- dott.ssa Gisella Taormina Componente presente
- dott.ssa Danila Nobile Componente presente

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n° 06 del D.Lgs. n° 267/2000.

Si prende in esame la proposta di deliberazione segnata in oggetto, la quale risulta munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi funzionari;

Visto il regolamento di contabilità;


Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata, si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente

come oggetto: **Riconoscimento debiti fuori bilancio nei confronti della sig.ra Cutaia Rita, giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.1236/2016.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dott. F. Pitrola	
Il Componente dott.ssa G. Taormina	Il Componente Dott.ssa D. Nobile
	

Verbale n. 5 / 2024

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di agosto,
a reparto convocazione del presidente del Consiglio prod. n. 30025
si è riunito presso la stanza di consiglio in 2° commissione
volontaria per discutere i seguenti argomenti:

1) Nomina presidente

2) Nomina Vice presidente

3) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del signor
Luigi Di Giuseppe, giudice sentenze del tribunale di Pace di Agrigento
n. 647/2024

4) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 296
comma 2 lett. a) d. lgs n. 167/2000 sentenze n. 2025/2026
tribunale di Agrigento con sede per Gabriele Rosano e
Vincenzo Amico (comune di Palmi di Montebello).

5) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti
della signora Caterina Rita giudice sentenze tribunale di
Agrigento n. 2236/2021.

Sono presenti i consiglieri: Licotone, Guarnascone, Scopelliti
e Gallo.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ord. g.
Viene eletto all'unanimità presidente il consigliere Licotone
Domenico.

All'ora 21.00 entra il consigliere Montalbano
Si illustra il 2° punto all'ord. g. all'unanimità viene
eletto Vice presidente il consigliere Guarnascone Domenico.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ord. g. Relazione
ha proposto il consigliere Baldassarre Vincenzo.

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno in unanime
comune, i consiglieri consiglieri esprimono parere favorevole.
Si passa al 4° punto all'ord. g. illustra la proposta

L. 1.º p. la p. della P. M. Roma Governo. Il Compiere Umberto
Lombardi ha discussione in consiglio comunale.


I consiglieri: Lucchini, Lupatini, Fales e Giannone esprimono
parere favorevole.

Infine si pone all'ultimo punto dell'ord. d. p. relativa in materia
essenziale l'Architetto Baldoberto Giannone.

Il consigliere Umberto P. viene in discussione in consiglio comunale

I rimanenti consiglieri esprimono parere favorevole.

Il lavoro si chiude alle ore 12,15


Antonio Lucchini
Amministratore
P. M. Roma



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL
CONSULENTE TECNICO DELL'UFFICIO

IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice Istruttore dr. Lorenzo Grazi

- vista la relazione consulenza depositata dal C.T.U. dott. Giuseppe Mancuso nel procedimento civile iscritto al n. 2319 dell'anno 2012 del R. G.
- valutato che i compensi spettanti ai consulenti tecnici dell'ufficio, in assenza del regolamento previsto dall'art. 50 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115, ai sensi dell'art. 275 del medesimo T.U., vanno liquidati in base alle tabelle allegare al D.P.R. 27/07/1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8/07/1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal D.M. 30/05/2002, il quale, in attuazione dell'art. 2 legge 8/07/1980 n. 319, ha sostituito il metodo di calcolo degli onorari fondato sulle tariffe, operante ora solo "se non è possibile applicare" (così art. 1 del d.P.R. n. 352/1988), neppure in via analogica (art. 3 della legge) le tabelle di cui citato decreto.
- valutato che ai sensi dell'art. 29 tutti gli onorari sono comprensivi della stesura della relazione e di ogni altra attività concernente i quesiti.
- considerata la complessità del quesito, il valore della causa, la qualità della relazione il rispetto dei termini per il deposito,

P.Q.M.

liquida a favore del predetto consulente tecnico dell'ufficio la somma complessiva di € 400,00 per onorari, oltre IVA e contributi come per legge, ponendone il pagamento provvisorio a carico di parte attrice, dedotto l'acconto eventualmente già versato.

Si comunichi alle parti costituite

Così deciso in Agrigento il 11/12/2014

Il Giudice
Lorenzo Grazi

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 3.000,00

Data Iniziale: 31/05/2012

Data Finale: 30/04/2017

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2012

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2017

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/05/2012	31/05/2013	€ 3.036,00	2,50%	365	€ 75,90
31/05/2013	31/12/2013	€ 3.048,00	2,50%	214	€ 44,68
01/01/2014	31/05/2014	€ 3.048,00	1,00%	151	€ 12,61
31/05/2014	31/12/2014	€ 3.045,00	1,00%	214	€ 17,85
01/01/2015	31/05/2015	€ 3.045,00	0,50%	151	€ 6,30
31/05/2015	31/12/2015	€ 3.033,00	0,50%	214	€ 8,89
01/01/2016	31/05/2016	€ 3.033,00	0,20%	152	€ 2,53
31/05/2016	31/12/2016	€ 3.081,00	0,20%	214	€ 3,61
01/01/2017	30/04/2017	€ 3.081,00	0,10%	120	€ 1,01

Indice alla Decorrenza: 105,6

Indice alla Scadenza: 101,3

Raccordo Indici: 1,071

Coefficiente di Rivalutazione: 1,027

Totale Rivalutazione: € 81,00

Capitale Rivalutato: € 3.081,00

Totale Colonna Giorni: 1795

Totale Interessi: € 173,38

Rivalutazione + Interessi: € 254,38

Capitale Rivalutato + Interessi: € 3.254,38

Sentenza n. 1236/2016 pubbl. il 25/08/2016

RG n. 2319/2012

Repert. n. 1469/2016 del 25/08/2016


STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Sciarrotta
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Mazzini, 66 92100 Agrigento
Tel./Fax 0922 605415 Cell. 339 6900369
P IVA 0055704 0847

LORIA ~~HAZZE~~

*U.I.L.
Affari Legali (conf. male)
G. Sciarrotta*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI AGRIGENTO



In persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico avv. Lorenzo
Graci, G.O.P., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 2319 R.G.A.C. dell' anno 2012 , promossa da:
CUTAIA RITA, nata a Palma di Montechiaro il 08.02.1938, ed ivi residente
nella via Corso G.B. Odierna nr. 447, c.f. : SCRGPP53R04A89F,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciarrotta.

Attrice

Contro

Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco pro-tempore, C.F. :
81000070847, rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Clotilde Stuto.

Convenuto

Oggetto: " *Risarcimento danni da sinistro stradale*".

Conclusioni delle parti: " *Come in atti*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Comune di Palma di Mont. co
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0007720
del 03/03/2017



Tribunale di Agrigento sez.
civile

41903

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro, ed esponeva quanto segue:

In data 28.06.2007 alle h. 11.30 circa, in Palma di Montechiaro, la sig.ra Cutaia Rita, percorreva la via Cangiamila, nei pressi della scuola elementare "Sillini", quando a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e visibile, cadeva rovinosamente a terra riportando gravi lesioni fisiche. Infatti, la stessa veniva condotta presso il locale nosocomio ove le veniva riscontrato trauma polso dx e successivamente veniva sottoposta a trattamenti medici e riabilitativi.

L'evento veniva attribuito dalla parte attrice al Comune di Palma di Montechiaro per avere omesso di adottare le misure necessarie al fine di evitare incidenti.

Alla luce di ciò, l'odierna parte attrice, nel silenzio della P.A. alle richieste extragiudiziarie, inoltrava domanda di risarcimento danni fisici nella misura complessiva di € 8.172,42.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco pro-tempore, che contestava in toto quanto dedotto dalla controparte nel proprio atto introduttivo del giudizio, e ne invocava il rigetto.



La causa veniva istruita documentale ed a mezzo di prova orale e C.T.U. medico legale, quindi posta in decisione all'udienza del 14.03.2016, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei precisi limiti e per le ragioni che qui seguono.

In via preliminare, occorre rilevare innanzitutto che l'art. 2051 c.c. statuisce che *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

La norma suddetta ha degli effetti sostanziali e processuali importanti, in quanto inverte l'onere della prova distribuendo gli oneri probatori in modo difforme dal modello generale ex art. 2697 c.c.; infatti, il danneggiato dovrà allegare e provare il danno subito ed il nesso causale tra evento dannoso e cosa in custodia, senza essere altresì onerato di dimostrare la colpevolezza del custode, secondo il riparto generale imposto dall'art. 2043 c.c..

L'elemento soggettivo del danno cagionato da cose di cui si ha la custodia, infatti, perde, essenzialmente, rilevanza nella ricostruzione della fattispecie, poiché, di fatto il legislatore prevede in modo esclusivo e tassativo quale sia



l'unica causa di esonero di responsabilità per il convenuto in giudizio: *il casus fortuitus*.

La norma, infatti, per un verso, per quanto concerne il danneggiato, impone che venga provato danno e nesso causale, per l'altro, per quanto concerne il soggetto cui imputato il fatto illecito, richiede una esclusiva prova liberatoria, ovvero, la prova positiva del fortuito.

Detto ciò, si osserva, poi, che la prova liberatoria richiesta, comunque, non sembra porsi sul piano soggettivo nell'illecito ma, al contrario, su quello oggettivo, essendo il fortuito, un elemento esterno incidente sul nesso causale, interrompendo il collegamento eziologico tra fatto ed evento.

La cassazione, più recente, ha aderito a questo indirizzo interpretativo, optando per una responsabilità oggettiva e non per colpa presunta.

Quindi, ricostruita in termini oggettivi la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza si è preoccupata di rendere meno restrittiva l'esimente a favore del custode, introducendo, con interpretazione estensiva, ipotesi ulteriori di esclusione della responsabilità, da ricondurre, comunque, ad una nozione ampia di caso fortuito.



Per la cassazione, quindi, il custode non sarà responsabile qualora provi il *casus fortuitus* in senso stretto ovvero alleghi e provi il fatto del terzo (*vis maior*), o la colpa esclusiva del danneggiato (*unico fattore causale causativo dell'evento*).

Nel nostro caso, dalla documentazione fotografica e dalle prove testimoniali escusse nel corso del giudizio, non si può certamente ritenere che vi fosse una situazione disastrosa tale da mettere in preavviso un soggetto con media accortezza che si accingesse a transitare la sede stradale. Piuttosto, nel caso in esame la buca e/o l'avvallamento poiché trovavasi sotto il marciapiede non era facilmente visibile; inoltre, l'avvallamento non essendo stato segnalato da cartelli e/o nastri ha costituito una vera e propria insidia.

Specificatamente dalle prove testimoniale escusse è emerso quanto segue:

<< ... la buca trovavasi davanti al panificio di mia moglie >>; << ...in particolare trattasi di una buca e/o avvallamento >>; << ... ricordo che subito dopo l'incidente la sig.ra Cutaita veniva portata all'ospedale >> ; << ricordo che dopo l'evento non sono in grado di dire se fosse stata o meno segnalata, ma posso dire che la buca è stata più volte ricoperta da asfalto e/o cemento e dopo qualche mese è ritornata come prima>>; << posso dire che la buca trovavasi sotto il marciapiede e non è facilmente visibile poiché va a determinarsi un avvallamento >>; << posso dire che la buca non era non era segnalata da cartelli o nastri ed era poco visibile perché coperta da polvere >>.

Quindi, deve desumersi dagli elementi e/o circostanze dedotte dalla documentazione agli atti di causa e dalle dichiarazioni testimoniali, che il danno subito dal pedone è stato provocato verosimilmente per la presenza della buca e/o avvallamento, nonché in minor misura per il comportamento verosimilmente disattendo del pedone.

In sostanza, le circostanze che si ricavano dalla documentazione e prove orali escusse, denotano la presenza di un fattore causale esterno, che ha concorso con la disattenzione della vittima, tale da aver fatto assumere alla cosa una pericolosità maggiore rispetto a quella intrinsecamente già in parte posseduta. Dunque, costituisce dato di fatto accertato che la buca e/o avvallamento trovavasi in condizioni precarie, in un punto della strada che poteva trarre in inganno, e che nel contesto dato, dall'altro lato, la sig.ra Cutaia Rita avrebbe potuto probabilmente evitare di cadere, se solo avesse adottato un comportamento connotato da maggior attenzione.

In conclusione, alla luce degli elementi emersi (*dalla documentazione fotografica, prove testimoniali ed altro*) non potendo attribuire una colpa esclusiva del pedone solo per la mera disattenzione, tantomeno la colpa esclusiva del Comune di Palma di Montechiaro, solo per non aver vigilato e/o mantenuto il controllo sul territorio, per impedire danni a terzi, non si può che attribuire la



responsabilità dell'accaduto ad entrambe le parti, in misura certamente diversa, e cioè attribuendo l' 80% di colpa in capo all'Ente comunale, ed il 20% in capo alla parte attrice.

Riguardo il *quantum* da riconoscersi alla sig.ra Cutaia Rita, in considerazione dei risultati della perizia medico legale a firma del dott. G. Mancuso, che questo giudicante condivide, poiché ben motivata, ed in relazione al concorso di colpa del pedone, appare opportuno riconoscere la somma complessiva di € 3.000,00 [*determinato nel modo seguente: età della sig.ra Cutaia Rita anni 69 al momento del sinistro; quindi, danno biologico permanente 2%+ danno biologico temporaneo gg.30 ITT; gg. 20 ITP al 75%; gg.10 al 25 % + spese mediche – 20% di concorso di colpa del pedone; quindi importo complessivo determinato sulla base della tabella di Milano pari ad € 3.000,00 in considerazione del concorso di colpa*], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Quanto alle spese legali, in relazione all'esito del giudizio, che ha riconosciuto un concorso di colpa in capo alla sig.ra Cutaia Rita del 20%, ed in considerazione della riduzione del *quantum* a meno del 50% rispetto a quanto domandato in atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare il 50% delle spese legali, e quindi condanna il Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco pro-tempore al pagamento del restante 50% che

liquida nella misura di € 1.500,00 (*complessivo liquidato € 3.000,00 - 50%*) oltre iva, cpa e contributo forfettario ex art. 15 T.F.. Pone, infine, le spese di C.T.U. medico legale a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento nella persona del G.O.P. Lorenzo Graci, definitivamente pronunciando:

-dichiara che la responsabilità del sinistro occorso in data 28 giugno 2007 alla sig.ra Cutaia Rita, è imputabile ad entrambe le parti nella misura dell' 80% di colpa in capo all'Ente comunale, ed il 20% in capo alla parte attrice.

-conseguentemente, condanna il Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra Cutaia Rita al pagamento della somma complessiva di € 3.000,00 (*tremilaeuro/00*) come determinata nella parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Quanto alle spese legali, in relazione all'esito del giudizio, che ha riconosciuto un concorso di colpa in capo alla sig.ra Cutaia Rita *ut supra* generalizzata del 20%, ed in considerazione della riduzione del *quantum* a meno del 50% rispetto a quanto domandato in atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare il 50% delle spese legali, e quindi condanna il Comune di Palma



di Montechiaro in persona del sindaco pro-tempore al pagamento del restante 50% che liquida nella misura di € 1.500,00 (*complessivo liquidato € 3.000,00 - 50%*) oltre iva, cpa e contributo forfettario ex art. 15 T.F.. Pone, infine, le spese di C.T.U. medico legale a carico di entrambe le parti.

Così deciso in Agrigento in data 22 agosto 2016

Il G.O.P.

Lorenzo Graci





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Aw. G. Selanotto per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li

11 GEN 2017



[Handwritten Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO



E' copia conforme all'originale

Agrigento, li

[Handwritten Signature]



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE SCIARROTTA
Avvocato Cassazionista
AVV. IRENE SCIARROTTA
p.e.c.: giuseppesciarrotta@avvocatiagrigento.it
Via Mazzini, 66 – Tel/Fax 0922.605415
92100 AGRIGENTO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017. Il giorno 10 MARZO 2017 del mese di Marzo,
ad istanza dell'avv. Giuseppe Sciarrotta nella qualità, io Uff.
Giud., addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Agrigento,
ho notificato, per legale scienza e ad ogni effetto di legge,
copia della suesposta sentenza n. 1236/2016, rilasciata in
forma esecutiva il 11.01.2017 a

Comune di Palma di Montechiaro in persona del
Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Palma di
Montechiaro, Via Fiorentino, n. 89 a mezzo servizio postale

COF MCE M

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO U.N.E.P.

10 MARZO 2017
Uff. Giud. U.N.E.P.

Letto, approvato e sottoscritto.

vice
IL PRESIDENTE
Roberto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

[Signature]

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE